CAMERA DEI DEPUTATI N. 4273

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, ANSELMI, ANTONUCCI, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BIANCHI, BORRUSO, CAVIGLIASSO, CIMMINO, FERRARI BRUNO, GELPI, LOIERO, MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, NUCCI MAURO, SAPIENZA, LOMBARDO, TEALDI

Presentata il 12 ottobre 1989

Nuove norme sul trattamento economico del personale delle scuole italiane all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Attualmente esiste tra il personale direttivo della scuola primaria e quello della scuola secondaria una sperequazione, nel trattamento economico all'estero, di circa il 40 per cento. Altrettanto penalizzati sono gli ispettori tecnici sia di scuola primaria che secondaria, che hanno un assegno di sede molto inferiore a quello dei presidi, da essi coordinati.

La materia degli assegni di sede per il personale della scuola in servizio all'estero è regolata a tutto'oggi da una vecchia tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1967, n. 215.

In tale tabella mancano addirittura le misure per gli ispettori tecnici e per i docenti di scuola materna, un vuoto giuridico che mette in forse la legittimità stessa dell'attuale corresponsione dell'assegno di sede a tali due categorie di personale in servizio all'estero.

La citata, incompleta tabella è inoltre superata, fin dal 1974, dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 417, che ha sancito un nuovo stato giuridico basato sull'unicità della funzione direttiva ed ispettiva per ogni ordine e grado di scuola.

La legge 11 luglio 1980, n. 312, non faceva altro che confermare e precisare tale principio, per cui tutto il personale direttivo ed ispettivo della scuola di ogni ordine e grado è collocato nel medesimo ed unico livello funzionale e retributivo, il

IX; il recente decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ha elevato gli ispettori tecnici alla qualifica di dirigenti superiori.

È evidente pertanto che la tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967 non rispecchia più, da almeno quindici anni, la realtà nuova dello stato giuridico, della funzione e retribuzione spettante ai dirigenti scolastici.

Nonostante che per anni sia stato a ciò sollecitato, il Ministero degli affari esteri non ha assunto alcun provvedimento di carattere amministrativo (che pure era ed è possibile, agendo sul coefficiente parziale moltiplicatore), né alcuna iniziativa di proposta legislativa, per la correzione della citata, obsoleta tabella.

Nonostante ripetuti impegni in tal senso, nessuna iniziativa concreta è stata assunta per questo atto dovuto.

Dunque all'interno stesso di una medesima categoria e settore (dei dirigenti scolastici) c'è una vistosa sperequazione, in grave contrasto con le leggi fondamentali che inequivocabilmente regolano da quindici anni questo personale direttivo nella scuola: qui non ci sono profili funzionali *ex lege* n. 312 del 1980 da definire, tutto è fissato chiaramente da anni. Soltanto a partire dal 1986, qualche funzionario del Ministero degli affari esteri aveva cominciato a parlare di un impegno della direzione generale per le relazioni culturali ad elaborare e far presentare entro tempi brevi (sono passati quattro anni !) un disegno di legge per l'eliminazione della vistosa sperequazione: ma non se ne è saputo più niente.

È da precisare d'altronde che tale materia, in quanto riguardante il trattamento economico per il servizio all'estero, è esplicitamente preclusa alla trattativa sindacale degli articoli 2 e 3 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, rientrando invece nella « riserva di legge ».

A questo punto, dopo anni ed anni di disagio, di tensioni e proteste nella categoria, per la vana attesa di un atto dovuto come è l'eliminazione di questa vistosa e mortificante sperequazione tra dirigenti scolastici di pari grado, di identica funzione e responsabilità, non è più possibile procrastinare un provvedimento legislativo riparatore.

Non va dimenticato che il principio di atto dovuto e perequativo è già stato recepito a livello legislativo in ben due occasioni:

1) decreto-legge 9 marzo 1977, n. 61, successivamente decaduto;

2) legge 9 febbraio 1979, n. 38, abrogata dall'articolo 38 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Infine, va ricordato che anche nel decreto interministeriale n. 5442 dell'11 dicembre 1987, che recepisce l'accordo in materia di contrattazione decentrata riguardante il personale della scuola in servizio all'estero, oltre che nella piattaforma CGIL-CISL-UIL per il rinnovo del contratto (titolo II, punto 12) vi è nella « Dichiarazione degli impegni di politica legislativa nel settore delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero » sottoscritta dal Sottosegretario senatore Susanna Agnelli il punto preciso in cui si ribadisce l'impegno di adeguare il trattamento economico all'estero del personale ispettivo e direttivo alle modifiche di stato giuridico ed economico intervenute in Italia, mediante uan revisione della Tabella A del decreto del Presidente dela Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, in riferimento all'unicità della funzione direttiva prevista dalla legge n. 12 del 1980.

Passando ora ai singoli articoli in cui si divide il provvedimento, va rilevato che nel comma 1 dell'articolo 1 il possesso della laurea deve giustamente essere condizione anche per i direttori didattici incaricati, ai fini dell'attribuzione della medesima misura di assegno di sede prevista per i presidi incaricati, affinché la parità di trattamento si fondi sulla parità del titolo di studio, cioè la laurea.

Il comma 2 si giustifica con l'esigenza di rispondere coerentemente al principio della « unicità della funzione direttiva » che comporta la voce « coefficiente parziale moltiplicatore ».

Il comma 3 mira ad assicurare un'adeguata corrispondenza del trattamento economico alle particolari, delicate funzioni di elevatissima responsabilità e proiezione verso l'esterno cui è chiamato quel personale ispettivo e direttivo che, in limitatissime unità, è in servizio in qualità di addetto-esperto ad alto livello, ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nelle rappresentanze italiane ivi comprese quelle presso organismi internazionali le cui funzioni tecniche e di coordinamento si estendono ad interi Paesi o più Paesi contemporaneamente; ciò in analogia all'identico tipo di qualifiche e funzioni degli esperti-addetti agli altri comparti, quali quello del lavoro e previdenza sociale, del commercio, ecc.

Il comma 4 intende riempire un vuoto giuridico come più sopra richiamato, in quanto dalla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967 è addirittura assente la misura per i docenti di scuola materna.

L'articolo 2 mira ad estendere la possibilità di un concorso riservato per l'immissione in ruolo alle poche unità (meno di dieci) di direttori didattici incaricati all'estero, in possesso di laurea, i quali da anni svolgono con piene competenze e responsabilità la delicata funzione direttiva, sulla base di una nomina ministeriale ai sensi del'articolo 2 di una legge riferentesi esclusivamente all'estero: il decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967; il che esclude rischi di eventuali estensioni, per presunte analogie, ad altro personale incaricato in territorio metropolitano.

L'esclusione del personale citato dal diritto di immissione nei ruoli direttivi stabilito dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, per i presidi incaricati, non trova giustificazione, tenuto conto anche del fatto che la nomina che viene conferita a questi ultimi non è prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica, che la contempla espressamente soltanto per i direttori didattici incaricati, specificando che « tale servizio costituisce titolo da valutarsi ai fini del concorso a direttore didattico ».

In conclusione, onorevoli colleghi, dobbiamo essere consapevoli che, fino a quando le indennità di servizio all'estero di un ispettore o di un direttore didattico (IX livello) saranno assurdamente mantenute uguali a quelle di un archivista (di V o VI livello), il Ministero degli affari esteri sarà sempre costretto a ricorrere massicciamente, come accade da anni, ad incarichi direttivi a personale non di ruolo.

Si tratta ora di evitare che l'attuazione del necessario provvedimento perequativo venga rimandata, ancora una volta, per anni ed anni: infatti esso ha carattere di urgenza e priorità rispetto ad una futura, meno urgente revisione più generale che si giustificherà solo in più favorevoli fasi successive, con l'obiettivo di adeguare il trattamento economico di tutto il personale scolastico a quello in vigore per gli altri impiegati civili dello Stato in servizio all'estero.

L'impegno finanziario occorrente per questo ineludibile e prioritario provvedimento di giustizia ed equità nei confronti di nostri qualificati dirigenti i quali rappresentano e diffondono, non dimentichiamolo, la lingua, la cultura e l'immagine stessa del nostro Paese all'estero, oltre ad essere molto limitato (si tratta di poche decine di dirigenti scolastici interessati in tutto il mondo) costituirà un doveroso riconoscimento dell'alta professionalità ed efficienza manageriale che vengono loro richieste per lo svolgimento di così delicate funzioni direttive, di coordinamento e di proiezione verso l'esterno nei quotidiani contatti con le medesime autorità scolastiche e culturali dei Paesi ospitanti, entro realtà complesse come sono quelle delle nostre istituzioni formative all'estero, che riguardano ormai milioni di cittadini italiani, italo-stranieri, oppure stranieri, interessati all'apprendimento della nostra lingua e cultura.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'assegno di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, relativo al personale direttivo di ogni grado di scuola in servizio all'estero, è unificato nella misura di lire 150.000 per il personale di ruolo e di lire 120.000 per quello incaricato, purché in possesso di laurea.

2. Il coefficiente parziale moltiplicatore per il personale di cui al comma 1 viene stabilito in misura unica.

3. Al personale ispettivo e direttivo della scuola assegnato alle particolari funzioni all'estero di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 25 agosto 1982, n. 604, si applicano le disposizioni ed il trattamento economico previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. L'assegno di base per i docenti di scuola materna è il medesimo in vigore per quelli della scuola elementare.

ART. 2.

1. Hanno titolo ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo della scuola primaria i docenti in possesso di laurea i quali abbiano svolto almeno cinque anni di incarico di direttore didattico all'estero, con nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il cui incarico direttivo sia in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1989, n. 417.

ART. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 2,5 miliardi annui a partire dall'anno 1990 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2503 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1990 e al corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.